

CAMERA DEI DEPUTATI N. 535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BONEA, VALITUTTI, GIOMO, CANNIZZO

Presentata il 5 ottobre 1963

Modifica della norma sulla istituzione delle cattedre di applicazioni tecniche nella scuola media, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituisce la scuola media, sancisce una profonda trasformazione dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di primo grado. Essa rappresenta sostanzialmente una scuola unica a carattere secondario, atta a dare una istruzione di base per l'ulteriore impegno nella prosecuzione degli studi.

Non si può disconoscere che nella sopra citata legge affiorano degli squilibri in sede di sua applicazione.

Le prime perplessità si hanno già per quanto concerne l'insegnamento delle applicazioni tecniche che deve trovare il suo giusto posto nel piano di studi della nuova scuola media, anche perché coloro che intendono proseguire gli studi negli istituti tecnici giungano ad avere quelle nozioni di base che potranno essere loro date solo attraverso una più ordinata distribuzione delle ore settimanali.

Con un carico di ventotto ore settimanali fissato da un decreto del Ministro della pubblica istruzione, giusto il disposto dell'articolo 3 della citata legge e distribuito in quattro corsi, corrispondenti a dodici classi, la cattedra di applicazioni tecniche perde di contenuto e tradisce il valore didattico-educativo della disciplina stessa.

Pur non intaccando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 circa l'orario settimanale complessivo degli insegnamenti obbligatori, si propone di istituire una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche ogni due corsi con un carico di diciotto ore settimanali.

A tal proposito e per effetto della modifica contenuta nella presente proposta di legge si renderà conseguente un decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisca: l'orario settimanale per l'insegnamento delle applicazioni tecniche in ogni corso della scuola media di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 distribuito in due ore settimanali obbligatorie nella prima classe, tre ore settimanali facoltative nella seconda classe, quattro ore settimanali facoltative nella terza classe.

La distribuzione d'orario così fissata si giustifica con una migliore continuità didattica nell'arco del triennio di scuola media; in modo che coloro i quali proseguiranno gli studi negli istituti tecnici possano avere una preparazione idonea per affrontare le discipline a carattere tecnico, mentre la cattedra di ruolo portata a diciotto ore settimanali, sanerebbe una palese ingiustizia che si è creata per i docenti preposti all'insegnamento delle applicazioni tecniche, intese come ma-

terie tecniche per gli alunni ed economia domestica per le alunne.

Contrariamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, che stabiliscono un orario d'obbligo massimo di diciotto ore settimanali per tutti i docenti della scuola secondaria, si

creerebbe l'assurdo di un carico orario di ventotto ore settimanali per avere diritto al trattamento di cattedra.

Per quanto sopra esposto si chiede l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, è sostituito dal seguente:

« In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni due corsi ».